



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 11.12.2018

SOMMARIO

1. Obiettivi e finalità

TITOLO I - Criteri per la costituzione del fondo per incentivare le funzioni tecniche

CAPO I – Modalità di definizione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – **AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Art. 2 – Quantificazione e campo di applicazione del fondo incentivante

Art. 3 – Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 4 – Modalità di destinazione del Fondo – Fondo per l'innovazione

Art. 5 – Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

CAPO II Criteri per la ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche –

Art. 6 – Graduazione del fondo incentivante - AMBITO LAVORI

Art. 7 – Graduazione del fondo incentivante - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

TITOLO II - Coefficienti di ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche

Art. 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

TITOLO III - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 9 – Individuazione del gruppo di lavoro

Art. 10 – Esclusioni dalla ripartizione dell'incentivo

TITOLO IV – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

TITOLO V - Modalità di liquidazione e rendicontazione dell'incentivo.

Art. 12 - Coincidenza di funzioni

Art. 13 – Accertamento delle attività svolte

Art. 14 – Fasi di liquidazione dell'incentivo

TITOLO VI – Disposizioni transitorie

Art.15 - Disciplina transitoria

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art.16 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N.50

1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici (indicato successivamente come Codice) – e si applica per le funzioni tecniche di cui al successivo comma 3, svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione degli incentivi di cui al precedente comma 1 distinguendo due “ambiti” : “Ambito lavori” e “ambito servizi e forniture”
3. Ai sensi dell'art.113 comma2 del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche per gli ambiti LAVORI, SERVIZI E FORNITURE inerenti le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica/valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - attività di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
 - direzione dell'esecuzione
 - collaudo ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
 - collaboratore tecnico-giuridico-amministrativoe secondo i dettagli della tabella riportata al successivo articolo 8.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne dell'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute nel titolo VI del regolamento hanno per oggetto la disciplina dei criteri per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro di questo Ente, delle somme per incentivi tecnici, regolarmente accantonate nei quadri economici e mai liquidate, riferite alla progettazione tecnica svolta nel periodo dal 19.08.2014 – data di entrata in vigore del D.L.90/14 – al 18.04.2016, giorno precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16. In sostanza si tratta dell'applicazione dell'art.93 c.7 del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge di conversione n.114 del 11.08.2014, del D.L. 90/2014. L'articolato del L.114/14 all'art.13 bis prevedeva in maniera embrionale tutti i principi e criteri poi sviluppati nel successivo D.Lgs.50/2016 e richiedeva, al comma 1, l'adozione di uno specifico regolamento, che anticipava i contenuti del presente regolamento, e che non è mai stato adottato da questo Ente. Quindi le disposizioni contenute nel titolo VI del presente regolamento, confermando ed attuando quanto richiesto da tale normativa, consentono la liquidazione dell'incentivo al personale interessato, sulla base delle percentuali e delle figure individuate del previgente regolamento adottato dalla Giunta Comunale con atto n.111 del 13.06.2000, ma rispettando i principi di destinazione del fondo e tutti gli altri principi in esso richiamati.

TITOLO I

Criteria per la costituzione del fondo per incentivare le funzioni tecniche

CAPO I – Modalità di definizione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 2 – QUANTIFICAZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice sia in ambito lavori, sia in ambito servizi e forniture, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa.
L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra i dipendenti di cui all'art.9 secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a:
 - lavori ed opere i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art.23 comma 3 e dall'art.216 – comma 4 – del Codice
 - servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art.23 comma 15 del Codice
3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione degli interventi nei documenti di programmazione dell'amministrazione, quali D.U.P. o P.E.G. oppure Piani triennali e piani biennali.
4. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art.163 del Codice.
5. Nel caso di lavori ed opere, servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, al personale dipendente di tali centrali e su specifica richiesta dello stesso, sarà destinata una quota parte pari al 5% dell'incentivo previsto ai successivi artt.6 e 7.
6. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indica le attività incentivabili tra quelle di cui all'art.37 del Codice e tiene conto della Convenzione stipulata ai sensi dell'art.37 del Codice.
7. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai "lavori".

ART. 3 – MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

L'incentivo per funzioni tecniche relativo ad opere e lavori, forniture e ai servizi corrispondente alle percentuali di cui al precedente articolo 2, applicate agli importi delle opere e lavori, servizi e forniture posti a base di appalto, IVA esclusa, sarà quantificato in fase di programmazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali ed il contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente.

ART. 4 – MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL FONDO – FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa per centri di costo nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini e per la formazione del personale.

Il responsabile del Settore, in riferimento a ciascun lavoro, opera, servizio o fornitura, provvederà a destinare la percentuale del fondo per l'innovazione.

ART. 5 – ATTI ESCLUSI DALL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE

- 1) Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del "Codice", gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche e relative varianti;
1. Non incrementano altresì il fondo e sono comunque esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli importi relativi a lavori ed opere, servizi e forniture come di seguito riportati:
 - a) Acquisti in assenza di procedura comparativa o con affidamento diretto;
 - b) Qualora risultino di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) Lavori in amministrazione diretta
 - d) lavori per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi ed appalti di forniture di servizi per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per servizi manutentivi.

CAPO II - Criteri per la graduazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche –

ART. 6 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE - AMBITO LAVORI

1. L'entità del fondo di cui all'art.2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento alle opere e lavori pubblici:
 - a) Per opere e lavori fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) Per opere e lavori di importo compreso tra 1.000.000 ed euro 5.548.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;
 - c) Per opere e lavori puntuali di importo superiore a 5.548.001 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%;
 - d) Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o in diminuzione o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

ART. 7 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

2. L'entità del fondo di cui all'art.2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento ai servizi e forniture:
 - a) Per servizi e forniture di importo fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) Per servizi e forniture di importo compreso tra 1.000.000 ed euro 2.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;
 - c) Per servizi e forniture di importo superiore a 2.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%;
3. In ogni caso, a termini dell'art.113 c.2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche ai sensi delle Linee Guida ANAC n.3/2017, par.10.2
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o in diminuzione o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo

TITOLO II - Criteri per la ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche

ART. 8 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, così come indicato nella allegata tabella "A";

TITOLO III - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 sono costituiti da:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile di Settore di cui al punto precedente. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) L'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura, ed il relativo piano di finanziamento;
 - b) L'importo presunto a base di gara, al netto di iva, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo dell'incentivo, non superiore al 2% dell'importo a base di gara, determinato ai sensi dell'articolo 3.
 - c) Il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - d) Il ruolo di ogni componente il gruppo di lavoro secondo le categorie e le aliquote da destinare agli stessi così come previste dalla tabella di cui all'articolo 8.
 - e) I soggetti individuati per la realizzazione dei lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti.
3. Nella scelta si deve tenere conto:
 - a) Delle necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) Della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) Dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento del Responsabile di Settore di cui ai punti precedenti.
5. Nel provvedimento di formazione del gruppo di lavoro devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti le singole attività previste da disposizioni legislative,

regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante, in coerenza con i tempi previsti negli atti di programmazione dell'Ente, anche tenendo conto di quanto previsto al successivo art.11.

6. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art.102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
7. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni
8. Le varianti conformi all'art.106 comma 1 del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. In tal caso il responsabile di Settore provvede a modificare il provvedimento già adottato ai sensi del precedente comma 1.
9. Non concorrono ad aumentare la somma destinata all'incentivo quelle varianti che si possono rendere necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art.106 del Codice.

ART. 10 – ESCLUSIONI DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art.113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs.50/16 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica Dirigenziale.
2. Ai sensi dell'art.18 del CCNL 22/05/2018 del comparto EE.LL., l'incentivo tecnico rientra tra i compensi aggiuntivi attribuibili ai titolari di Posizione Organizzativa.

TITOLO IV

Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 11 – CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto indicata.
3. Qualora in fase di realizzazione delle opere e dei lavori, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto indicata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle

attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto indicata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10
Tempi di esecuzione	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30
Tempi di esecuzione	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20
Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40
Costi di realizzazione	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60

TITOLO V

Modalità di liquidazione e rendicontazione dell'incentivo

ART. 12 – COINCIDENZA DELLE FUNZIONI

Per i casi in cui sullo stesso soggetto e nonostante quanto previsto dall'art.9 – 3 comma lett. C), vengano a confluire più funzioni, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nella tabella di cui al precedente art.8.

ART. 13 – ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

1. Completate le fasi del procedimento, il Responsabile di Settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o delle forniture oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

ART. 14 – FASI DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Responsabile di Settore che ha costituito il gruppo di lavoro, con specifico provvedimento, comprova preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto dei dipendenti alla liquidazione dell'incentivo.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento propone al Responsabile di Settore l'adozione del relativo atto, al termine delle singole fasi sotto indicate e nei termini che seguono:

- a) Per le fasi di programmazione e verifica della progettazione: dopo l'indizione della gara, formalizzata con la determina a contrarre.
Il Responsabile di Settore competente dà atto dell'avvenuta approvazione degli atti di programmazione e dell'avvenuta progettazione, nonché dell'indizione della gara. Il Responsabile di Settore valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - b) Per le fasi di predisposizione delle procedure di bando, controllo delle procedure di bando fino ed affidamento: dopo la stipula del contratto. Il Responsabile di Settore competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - c) Per le fasi relative alla fase dell'esecuzione e di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità: dopo l'approvazione del collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
Il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; Inoltre documenta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
Il Responsabile di Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
3. Gli atti a supporto della redazione della determinazione di liquidazione degli incentivi sono trasmessi dal Responsabile di Settore al Responsabile del Servizio Personale con l'attestazione:
 - a. Delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura;
 - b. Dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - c. Che gli importi spettanti per ciascun dipendente sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicati le somme da corrispondere per ogni annualità.
 4. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del "Codice", le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.
 5. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività ove presenti, da calcolarsi anche tenendo conto di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni appaltanti e comunque depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del "Codice") e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora gli incentivi per dipendente calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo hanno per oggetto la disciplina dei criteri per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro di questo Ente, delle somme per incentivi tecnici, regolarmente accantonate nei quadri economici e non ancora liquidate, riferite alla progettazione tecnica svolta nel periodo dal 19.08.2014 – data di entrata in vigore del D.L.90/14 – al 18.04.2016, giorno precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16.
2. Gli incentivi, escluse le attività manutentive, vengono ripartiti tra i soggetti indicati all'art.2 del Regolamento approvato con delibera della G.C. n.111/00. Sono esclusi dal riparto i soggetti con qualifica dirigenziale; sono inclusi i soggetti incaricati di Posizione Organizzativa.
3. Riparto delle somme: l'80% della somma massima accantonata viene ripartita tra i dipendenti secondo le percentuali previste all'art.4 del Regolamento approvato con delibera della G.C. n.111/00, per ciascuna fase.
4. Si applica, per i limiti economici, l'art. 14 comma 5 del presente regolamento.
5. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata con i criteri di cui all'art.5 del Regolamento approvato con delibera della G.C. n.111/00, e disposta immediatamente alla verifica della conclusione dei lavori.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7. Le disposizioni contenute nel presente Titolo VI si applicano alle attività oggetto di incarico dal 19.08.2014 fino al 18 aprile 2016.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Ad esclusione di quanto trattato e disciplinato nel Titolo VI, rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture le cui fasi di progettazione, esecuzione e collaudo sono iniziate dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Allegati:

Tabella "A" – Incentivi per lavori e opere, servizi e forniture